



Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo – Refrontolo

Aggiornato al 12 maggio 2015

IMPOSTE COMUNALI ANNO 2015
COMUNE DI REFRONTOLO

Con Legge n. 147/2013 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale - IUC - che comprende una imposta di natura patrimoniale, l'IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI – dovuto sia dal possessore che dall'eventuale occupante, e nella tariffa sui rifiuti – TARI – dovuta solo dall'occupante.

SCADENZE TASI e IMU

Per entrambi i tributi le scadenze sono le seguenti: **acconto entro il 16 giugno 2015 e saldo entro il 16 dicembre 2015.**

TARI - tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

La TARI è dovuta da chiunque detiene od occupa a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ed è il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; continua ad essere **gestita e riscossa da SAV.NO scarl**, con le medesime modalità degli anni scorsi, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del numero degli svuotamenti della frazione secca.

Gli utenti riceveranno i bollettini di pagamento direttamente da SAVNO, da pagare alle scadenze indicate.

TASI - tributo per i servizi indivisibili comunali

La TASI è dovuta sia dal possessore che dall'eventuale utilizzatore di immobili, viene interamente introitata dal Comune ed è destinata per legge a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dal Comune quali: pubblica illuminazione, sicurezza stradale, anagrafe, attività culturali, sportive, ecc.

E' **dovuta da chiunque possiede** (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) **o detiene a qualsiasi titolo** (locazione, comodato, affitto), **fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili.** Sono esclusi i terreni agricoli.

Per abitazione principale ai fini TASI valgono le medesime regole dell'IMU (vedasi IMU).

La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU, pertanto è indispensabile conoscere la Rendita Catastale (R.C.) dell'immobile, che in genere è riportata sul contratto di compravendita o di locazione; se questi atti risalgono a diversi anni fa, è opportuno accertarsi che il dato non sia variato.

In caso di più possessori, ciascuno determina e versa l'imposta in base alla propria quota di possesso ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.

Se l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile (possessore), l'imposta è dovuta sia dal possessore che dall'occupante e deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi ripartita tra quest'ultimo e l'occupante.

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

Via E. Majorana, 186
31053 Pieve di Soligo TV
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di Refrontolo

Provincia di Treviso

Piazza Vittorio Emanuele, 1
31020 Refrontolo TV
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126
C.F. 82001670262 - P.I. 01974540260

Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo – Refrontolo

Se l'immobile è occupato dal possessore, questo deve versare il 100% della TASI, mentre se l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile (possessore), la TASI complessivamente dovuta deve essere versata:

- per il 70% da parte del possessore (proprietario, usufruttuario ecc), e - per il 30% da parte dell'occupante (inquilino/conducente/comodatario).

Gli occupanti sono tenuti in solido tra di loro all'adempimento dell'obbligazione tributaria: ciò significa che il Comune può richiedere il pagamento dell'intero tributo ad uno solo degli occupanti l'immobile.

In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Calcolo TASI

La TASI, come l'IMU, è dovuta proporzionalmente alle quote ed ai mesi di possesso dell'immobile e si ottiene moltiplicando la base imponibile per l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.

Base imponibile = rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% x coefficiente specifico

Tipo immobile	Categoria catastale	Calcolo base imponibile
Abitazioni e cantine, soffitte, garage, posti auto, tettoie chiuse o aperte ecc.	A (esclusi A/10) C/2, C/6 e C/7	R.C. x 1,05 x 160
Uffici e studi privati	A/10	R.C. x 1,05 x 80
Negozi, bar, botteghe	C/1	R.C. x 1,05 x 55
Laboratori per arti o mestieri, palestre ecc.	C/3, C/4 e C/5	R.C. x 1,05 x 140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc., compresi i fabbricati rurali strumentali	da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)	R.C. x 1,05 x 65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	R.C. x 1,05 x 80

TASI complessivamente dovuta sull'immobile = base imponibile x aliquota

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile (possessore), l'imposta è dovuta sia dal possessore che dall'occupante.

TASI dovuta dal possessore = TASI totale x 70%

TASI dovuta dall'occupante = TASI totale x 30%

IMU – imposta comunale sugli immobili

E' una imposta destinata principalmente al Comune, in relazione al possesso di beni immobili. E' dovuta dal proprietario, dall'usufruttuario, dal titolare del diritto d'uso, abitazione o superficie (titolari di diritti reali) di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.



Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo – Refrontolo

Dal 1° gennaio 2014 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU e TASI?

A) Abitazione principale e relative pertinenze:

- è abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.

B) Abitazioni equiparate a quella principale ai sensi del regolamento IMU (art. 2, comma 1):

1. le abitazioni possedute da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate;
2. **NOVITA' dal 01.01.2015** : le unità immobiliari e relative pertinenze, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato** dal soggetto passivo dell'imposta a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica ad una sola. (Il Comune ha esercitato la facoltà disciplinata dalla legge che non è modificabile).

C) Abitazioni equiparate a quella principale per legge:

1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, aventi le caratteristiche di cui al DM 22.06.2008 **Alloggi ATER**;
3. **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da parte di Personale in servizio permanente alle Forze dell'ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5. **abitazione di cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE già pensionato nel paese di residenza**, e relative pertinenze ammesse di cat. C2, C6 e C7, a condizione che sia non locata e non data in comodato (dal 1° gennaio 2015 ex art. 9-bis D.L. 47/2014).

Si ricorda che è abitazione principale anche l'alloggio su cui è costituito il **diritto di abitazione del coniuge superstite**, ex art. 540 codice civile.

Cosa occorre fare per godere dell'equiparazione ad abitazione principale di un immobile?

In linea generale, nel caso di immobili che godono di agevolazioni di imposta (riduzioni o esenzioni) oppure nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, **il contribuente è tenuto per legge a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo e a pena di decadenza, una apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le variazioni IMU.**

Pertanto non è necessaria alcuna dichiarazione per l'abitazione di residenza di cui alla lettera A), mentre **va presentata la dichiarazione nei casi di cui alle lettere B) e C).**

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

Via E. Majorana, 186
31053 Pieve di Soligo TV
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di Refrontolo

Provincia di Treviso

Piazza Vittorio Emanuele, 1
31020 Refrontolo TV
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126
C.F. 82001670262 - P.I. 01974540260

Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo – Refrontolo

Il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU sono scaricabili dal sito internet del Comune; l'attestazione della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge o dal regolamento va riportata nelle annotazioni poste in calce al modello.

Per godere delle agevolazioni di cui alla lettera B, punto 2 (comodato) – in alternativa alla dichiarazione di variazione IMU dovuta per legge – **è possibile presentare all'Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta (16.12.2015), una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio** disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

Aliquote IMU e TASI per l'anno 2015

Tipo immobile	Categoria catastale	Quale imposta è dovuta e da chi Quale aliquota applicare	
		IMU	TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze ammesse + abitazioni principali equiparate a quella principale per regolamento e per legge	da A2 a A7 e pertinenze C2, C6 e C7	NO Esenti per legge	SI Dovuta solo dal possessore 0,14% senza detrazioni
Abitazioni principali di lusso e relative pertinenze	A1, A8, A9 e pertinenze C2, C6 e C7	SI Dovuta dal possessore 0,4% con detrazione € 200,00	SI Dovuta solo dal possessore 0,14% senza detrazioni
Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) per la quota di rendita eccedente il valore di € 500,00	da A2 a A7 e pertinenze C2, C6 e C7	SI Dovuta dal possessore 0,76%	SI Dovuta dal possessore e dal detentore 0,14%
Immobili diversi dalle abitazioni principali: - abitazioni a disposizione, vuote, affittate - pertinenze eccedenti quelle ammesse	da A1 a A9 C2, C6 e C7	SI Dovuta dal possessore 0,76%	SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 0,14%
Uffici e studi privati Negozi e botteghe Laboratori per arti e mestieri	A10 C1 C3 e C4	SI Dovuta dal possessore 0,76%	SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 0,14%
Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale, alberghi e pensioni, istituti di credito e assicurazioni	da D1 a D8	SI Dovuta dal possessore 0,76% allo Stato	SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 0,14%
“Beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati	Tutte	NO Esenti per legge	SI Dovuta solo dal possessore 0,14%

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

Via E. Majorana, 186
31053 Pieve di Soligo TV
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di Refrontolo

Provincia di Treviso

Piazza Vittorio Emanuele, 1
31020 Refrontolo TV
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126
C.F. 82001670262 - P.I. 01974540260

Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo – Refrontolo

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	D10 o con annotazione di ruralità	NO Esenti per legge	SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 0,10%
Terreni agricoli - anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola (moltiplicatore 75) - posseduti da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (moltiplicatore 135)		SI Dovuta dal possessore 0,76%	NO Esenti per legge
Aree edificabili		SI Dovuta dal possessore 0,76%	SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 0,14%

VERSAMENTO IMU E TASI

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.

Codici tributo per modello F24		
Codice catastale Comune di Refrontolo: H220		
tributo	codice	descrizione
IMU di competenza del Comune	3912	IMU – abitazione principale e pertinenze
	3914	IMU – terreni agricoli
	3916	IMU – aree edificabili
	3918	IMU – altri fabbricati
	3930	IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE
IMU di competenza dello STATO	3925	IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO
TASI di competenza del Comune	3958	TASI – abitazione principale e pertinenze
	3959	TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale
	3960	TASI – aree edificabili
	3961	TASI – altri fabbricati

Sul sito internet istituzionale del Comune, all'indirizzo: www.comunedirefrontolo.it, è a disposizione un programma di calcolo on-line "Calcolo IUC 2015" che consente di effettuare, anche da casa, il calcolo dell'IMU e della TASI o il calcolo dell'IMU + TASI e la stampa del modello di pagamento (F24).

Attenzione! dal 1° ottobre 2014, i pagamenti con F24 devono essere eseguiti:

- esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking se il **saldo finale è superiore a 1.000 euro**;
- esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking **in caso di compensazioni con saldo finale positivo**;
- esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline, **in caso di compensazioni con saldo finale pari a zero**.

(art 11 comma 2 del D.L. n. 66/2014 conv in Legge n. 89/2014)

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

Via E. Majorana, 186
31053 Pieve di Soligo TV
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di Refrontolo

Provincia di Treviso

Piazza Vittorio Emanuele, 1
31020 Refrontolo TV
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126
C.F. 82001670262 – P.I. 01974540260

Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo – Refrontolo

Di conseguenza l'**F24 cartaceo** sarà utilizzabile unicamente da contribuenti non titolari di Partiva Iva per pagamenti senza compensazione con saldo pari o inferiore a 1.000 euro.

INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA

Orario di apertura al pubblico:

Pieve di Soligo: Via E. Majorana, 186

- dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30 - lunedì pomeriggio ore 15.00-17.30

Tel. 0438.985345 – fax 0438.985300 – email: tributi@comunepievedisoligo.it

Posta elettronica certificata (PEC): segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Refrontolo: Piazza Vittorio Emanuele, 1

- giovedì ore 9.00-12.30

Tel. 0438985390– fax 0438.978126 – tributi@comunedirefrontolo.it

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.refrontolo.tv@pecveneto.it